



Comune di Palau

Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

ORDINANZA N. 11 del 27/09/2018

OGGETTO: PULIZIE E MANUTENZIONE DEI TERRENI E DELLE SPONDE CONFINANTI CON FIUMI, AFFLUENTI, CANALI, CORSI D'ACQUA

IL SINDACO

premesso che la vegetazione esercita importanti funzioni ecologiche sui corsi d'acqua, nonché di stabilizzazione delle sponde e dei versanti che su queste incombono. In particolare, la vegetazione arborea produce una fondamentale funzione biologica con l'ombreggiamento del corso d'acqua, favorendo il mantenimento di un habitat idoneo per la sopravvivenza della fauna ittica e della flora acquatica, specie nel caso di corsi d'acqua con modeste portate estive. Tuttavia, un eccessivo sviluppo della vegetazione genera un aumento della pericolosità e del conseguente rischio idraulico a causa di una diminuzione della sezione utile, nonché di un aumento dell'attrito indotto sullo scorrere delle correnti idriche.

La gestione della vegetazione, che si sviluppa nell'alveo inciso, sulle sponde e nelle aree golenali riveste pertanto particolare rilevanza per il mantenimento delle funzionalità dei corsi d'acqua per la sua funzione ecologica e per la sicurezza idraulica. Il controllo della vegetazione deve tendere quindi al giusto equilibrio tra i due aspetti e quando un eccessivo sviluppo contrasta con la sicurezza idraulica è necessario intervenire. In sintesi, l'eliminazione della vegetazione dall'alveo deve essere mirata a non aggravare il rischio idraulico nel tratto in esame, ma anche a mantenere quegli effetti benefici ecoambientali e di protezione e consolidamento di sponda;

preso atto che i fenomeni alluvionali, relativi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio del Comune, nel settembre 2012, successivamente a novembre 2013 ed ancora nel periodo settembre/ottobre 2015, hanno determinato il dissesto degli alvei dei corsi d'acqua e dei canali di scolo piovano;

considerato l'approssimarsi della stagione autunnale/invernale ed in previsione delle precipitazioni atmosferiche che potrebbero interessare l'intero territorio comunale, con possibili cause di ulteriori dissesti alle zone spondali, con potenziale pericolo e minaccia per la pubblica incolumità di persone e cose;

accertato che la mancata esecuzione di interventi di pulizia dai detriti e materiale vegetale, depositati a seguito delle citate alluvioni e di taglio delle piante, cresciute spontaneamente all'interno dell'alveo, determina situazioni di elevata vulnerabilità e rischi, diretti ed indiretti, per la regimazione dei corsi d'acqua e dei canali in generale di scolo;

ritenuto opportuno intervenire al fine di adottare tutte le operazioni necessarie per garantire il regolare scolo e deflusso delle acque, in caso di ulteriori ed abbondanti piogge, per evitare danni e disagi provocabili da una inidonea regimazione delle acque meteoriche;

visti:



- il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 che obbliga i proprietari di fondi frontisti di fossi, rii e corsi d'acqua in genere, a provvedere all'esecuzione delle opere di tutela del territorio, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione ordinaria quali taglio delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei fossi e corsi d'acqua e taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
- l'art. 96 del sopra citato R.D. n. 523 indicante le attività vietate sui corsi d'acqua pubblici ed in particolare la lettera f) che prevede testualmente: *"sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e il movimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori (...) minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località ed, in mancanza di tali discipline, a distanza di metri quattro per le piantagioni e il movimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi"*;
- la direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti emessa dall'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna del 18 aprile 2012;
- l'art. 61, comma 3, lett. a-b della L.R. n. 9 del 12.06.2006 in materia di conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali;

richiamate, inoltre:

- le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi ed in particolare gli articoli 31 "Manutenzione delle ripe"; 32 "condotta delle acque"; 33 "canali artificiali e manufatti sui medesimi" del codice della strada (D.Lgs.n. 285 del 30/04/1992);
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

per garantire condizioni di sicurezza e per le altre motivazioni sopra indicate:

che, per motivi di sicurezza, di incolumità pubblica e tutela del territorio, tutti i proprietari o possessori dei fondi prospicienti fiumi, affluenti, canali, corsi d'acqua naturali devono provvedere a quanto di seguito riportato:

- rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni di regolarità;
- rimuovere le recinzioni o qualsiasi manufatto situati sul fronte di apertura dei ponti, sia a monte che a valle;
- effettuare la manutenzione costante ordinaria e straordinaria degli alvei e delle sponde nei dieci metri mediante il taglio selettivo della vegetazione spontanea, degli arbusti e delle piante che possano recare pregiudizio al libero deflusso delle acque, provvedendo all'allontanamento dall'alveo dei relativi materiali di risulta (ramaglie, canne, fogliame, rovi, ecc.), che dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006. Per le ramaglie è consentito l'uso agronomico previsto nei lavori selvicolturali e agricoli.

E' vietato:

- lo sradicamento degli alberi e degli arbusti;
- apportare qualsiasi tipo di modifica della sezione idraulica.

Per l'individuazione esatta del tratto oggetto di intervento, è possibile consultare la relativa cartografia al Settore Lavori Pubblici o al Settore Ambiente del Comune: a tali uffici dovrà essere comunicata la data di inizio lavori.

In caso di mancato rispetto dei punti della parte I di questa ordinanza l'amministrazione comunale potrà (previo avviso), accedere ed eseguire direttamente la pulizia delle aree sostituendosi ai proprietari/possessori dei fondi, addebitando i relativi costi sostenuti per i singoli interventi ai soggetti inadempienti.

DICHIARA

questa ordinanza immediatamente esecutiva ed in vigore dalla data della sua sottoscrizione;



DISPONE

che a questa ordinanza sia data la massima diffusione mediante affissione all'Albo Pretorio online, pubblicazione sugli organi di stampa ed inserimento sul sito internet del Comune, nonché trasmessa:

- al Settore Ambiente e Demanio – sede;
- al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni – sede;
- al Comando di Polizia Locale – sede;
- al Servizio del Genio Civile di Olbia -Tempio – Sassari;
- al Corpo Forestale – Palau;
- alla provincia di Sassari – area omogenea di Olbia Tempio.
- Alle forze dell'ordine in generale.

Il controllo e la verifica dell'ottemperanza di questo provvedimento è affidata al Corpo Forestale Regionale e alla Polizia Locale, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti.

Questa ordinanza annulla e sostituisce la precedente n. 14 del 21/10/2014.

INFORMA

che avverso questo provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della Legge 1034/1971, da proporsi entro 60 giorni dalla sua notifica ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della stessa.

Il Sindaco

MANNA FRANCESCO GIUSEPPE

documento firmato digitalmente